Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 maggio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(2184 - 2185)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1955, n. 387.
Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di concedere alle concessioni speciali per la coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.

Art. 2.

I benefici previsti dal precedente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, quando nei benefici concessi in base a tali leggi si sia tenuto o si tenga conto dei danni subiti dal tabacco raccolto 1950 giacente nei magazzini generali all'atto dell'alluvione del 1951.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato darà comunicazione dell'ammontare dei singoli contributi concessi tanto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, quanto alla Commissione provinciale presieduta dall'Intendente di finanza, di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Art. 3.

Alle stesse concessioni speciali di cui all'art. 1 può essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 93 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, è autorizzata ad esentare le anticipazioni di cui al precedente articolo dall'onere degli interessi del cinque per cento.

In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti dal terzo comma del citato art. 93, sulla differenza tra il prezzo netto liquidato per il prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare dell'anticipazione corrisposta.

Art. 5.

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, le concessioni speciali che si trovino nelle condizioni

di cui all'art. 1 e che siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge dovranno far pervenire regolare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di trenta milioni di lire.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con riduzioni dello stanziamento del capitolo 35 del suindicato stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 388.

Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di età previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, nel grado rivestito all'atto del collocamento nell'ausiliaria o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

Art. 2.

La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sarà fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento già iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 389.

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'art. 30 del testo unico sulla finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'art. 126 del testo unico sulla finanza locale non potrà essere aumentata.

La facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.

Art. 2.

Il numero 1 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali è fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiù della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori agricoli;

b) ai salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonchè alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione del fondo in cui lavorano od alimentati

con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, semprechè le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 390.

Provvedimenti in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di dispensare dall'insegnamento sino a due professori degli istituti di istruzione media e di comandarli presso il Museo nazionale del Risorgimento in Torino per assicurare il funzionamento dell'ente e consentirgli il compimento di particolari studi e ricerche intese a diffondere meglio la conoscenza di quel periodo della storia italiana.

Il Museo assume a suo carico gli oneri relativi alle retribuzioni dei professori soprariferiti.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione a favore del suddetto Museo di un contributo ordinario di lire 3.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Alla spesa di cui al precedente art. 2 verrà provveduto mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 486, per l'esercizio finanziario 1953-54, e del capitolo n. 516, per l'esercizio finanziario 1954-55, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 391.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale di commutazione telefonica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale a contratto di commutazione telefonica addetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta di lire cinquemila.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 159. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 392.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale è parificato secondo la tabella annessa al decreto Ministeriale 30 dicembre 1946.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, se e in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 primo comma 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 393.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale di commutazione telefonica del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale a contratto di commutazione telefonica addetto al Ministero dell'industria e del commercio e disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta di lire cinquemila.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 158. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 394.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli insegnanti della scuola popolare di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, con legge 16 aprile 1953, n. 326, è

concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dell'assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti dei gradi 12° ed 11°, ma comunque non inferiore a lire tremila mensili.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 165. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 395.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° ferroviario, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette.

Per gli assuntori e dipendenti degli assuntori che percepiscono una retribuzione inferiore al suddetto stipendio, l'assegno integrativo è stabilito in proporzione al rapporto fra detto stipendio e la retribuzione da essi percepita.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non è cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, non ha effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa l'eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 396.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto ad alcune categorie di personale postelegrafonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fattorini telegrafici — compresi i provvisori — alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè ai procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, ed ai guardapprodi della stessa Amministrazione previsti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette.

Nel caso di cumulo di servizi postelegrafonici l'assegno integrativo è concesso in misura proporzionale alla durata di ciascuna prestazione. Il complesso delle aliquote di assegno non può comunque superare le lire cinquemila mensili riducendosi a tale fine l'assegno relativo alla prestazione di minore importanza.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non è cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, non ha effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa la eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 156. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esercizio 1954-1955.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1954, concernente la determinazione del contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1953-1954;

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione del contingente numerico di personale salariato temporaneo strettamente indispensabile durante l'esercizio finanziario 1954-1955 al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i servizi di sorveglianza e manutenzione dei tronchi di ferrovie secondarie in costruzione in Sicilia;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1954-1955, è stabilito in numero di 21 (ventuno) unità tutte assegnate alla 4ª categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1955
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 320

(2510)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1955.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1955.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1954, col quale veniva costituito il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1954;

Ritenuto doversi procedere alla rinnovazione del detto Collegio per l'anno 1955;

Vedute le designazioni del Ministero del tesoro, comunicate con lettera 28 dicembre 1954, n. 161031, e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, comunicate con lettera del 23 febbraio 1955, numero 51001.44.E;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per l'anno 1955, è costituito come appresso:

Manfra dott. Giovanni, membro effettivo e Gualdi rag. Antonio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Contino dott. Aldo, membro effettivo e Urzì dottor Salvatore, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

~~Barsotti dott. Alessandro, membro effettivo e Leto~~ dott. Salvatore, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1955.

Sostituzione del membro effettivo rappresentante la Regione autonoma della Valle d'Aosta in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1954, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Viste le lettere in data 23 febbraio e 14 marzo 1955, con le quali il presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta designa per la nomina a membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il dott. Michele Marchiando in sostituzione del sig. Pietro Fosson, non rieletto nelle elezioni del Consiglio regionale del 14 novembre 1954;

Considerato pertanto, che il sig. Pietro Fosson non si trova più in condizione di poter rappresentare la Regione autonoma della Valle d'Aosta in seno alla Commissione di cui sopra;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Michele Marchiando è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta ed in sostituzione del sig. Pietro Fosson.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1955
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 300

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Appia Antica, che dai confini del comune di Roma raggiunge le Frattocchie, sita nell'ambito del comune di Marino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 marzo 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Appia Antica, che dai confini del comune di Roma raggiunge le Frattocchie, sita nell'ambito del comune di Marino;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Marino senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, per gli avanzi talora imponenti di numerosi sepolcri e monumenti, per i numerosi resti archeologici che fanno da cornice al meraviglioso paesaggio dell'Agro romano e da sfondo ai Colli Albani, un complesso avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona dell'Appia Antica, sita nel territorio del comune di Marino, racchiusa nel seguente tracciato: dal confine del comune di Roma segue l'Appia Nuova fino alle Frattocchie da un lato. Dall'altro lato dal confine del comune di Roma segue il fosso della Cava dei Selci fino alla distanza di m. 200 dal ciglio stradale dell'Appia Antica, poi una parallela ad essa alla distanza di m. 200 sino alla ferrovia Roma-Anzio, risale questa fino alla distanza di m. 150 dal ciglio stradale dell'Appia Antica e di qui segue una parallela all'Appia stessa di m. 150 fino alla strada vicinale degli Orti delle Frattocchie, ha notevole interesse pubblico ai

sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Marino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 aprile 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto del verbale

Il 15 marzo 1954, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Via Appia Antica (Marino);

(*Omissis*).

Alle ore 17,15, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto il decreto Ministeriale del 14 dicembre 1953, con cui veniva sottoposta al vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona dell'Appia Antica sita nel territorio del comune di Roma;

Osservato che anche la zona di detta via, che dai confini del comune di Roma raggiunge la località « Frattocchie » in territorio del comune di Marino, presenta rilevante interesse archeologico per gli avanzi, talora imponenti, ch'essa racchiude di numerosi sepolcri e monumenti;

Notato che ai resti archeologici fa da meravigliosa cornice il caratteristico paesaggio dell'Agro romano che la fiancheggia e da sfondo i Colli Albani;

Rilevato che tale complesso ha un eccezionale valore estetico e tradizionale;

Delibera

all'unanimità di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona dell'Appia Antica che dai confini del comune di Roma raggiunge le Frattocchie in comune di Marino, per un comprensorio racchiuso nel seguente tracciato: « dal confine del comune di Roma segue l'Appia Nuova sino alle Frattocchie; dall'altro lato dal confine del comune di Roma segue il fosso della Cava dei Selci sino alla distanza di m. 200 dal ciglio stradale dell'Appia Antica, poi una parallela ad essa alla distanza di m. 200 sino alla ferrovia Roma-Anzio, risale questa sino alla distanza di m. 150 dal ciglio stradale dell'Appia Antica e di qui segue una parallela all'Appia stessa di m. 150 sino alla strada vicinale degli Orti delle Frattocchie ».

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DELLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(2460)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1955.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1964, al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 31 luglio 1954, n. 612;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 941, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292, del 21 successivo, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi, con scadenza 1° aprile 1964;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1964, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sette tagli, per il rispettivo importo nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone: di una matrice, del corpo e di un foglio di diciotto cedole.

La matrice è collocata a sinistra del corpo del titolo ed il buono ne viene distaccato all'atto della emissione lungo una lista di separazione, a fondino ondulato, su cui è stampata la leggenda « Debito Pubblico », ripetuta due volte.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto, progressivamente da 1 a 18. La cedola n. 1, di scadenza 1° ottobre 1955, non è stampata, in quanto la rata di interessi è stata corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Art. 2.

I buoni sono stampati su carta filigranata.

La filigrana, in chiaro-scuro, è costituita da un particolare del bassorilievo dell'Altare della Patria, posto in basso al centro del buono, e da una testina muliebre, posta a sinistra di ciascuna cedola, in spazi appositamente riservati.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare, costituita da una composizione a motivi ornamentali che si ripetono, interrotta ai quattro angoli ed in basso.

Ai quattro angoli della cornice, sono poste quattro formelle, rappresentanti « l'Arte di lavorare i metalli », « l'Arte del lavoro agrario », « l'Arte del tessere » e « l'Arte del costruire ». Al centro del lato inferiore della cornice, è stampata una composizione ornamentale comprendente lo spazio riservato alla filigrana.

Il fondino del corpo del titolo è costituito da un particolare in numismatica del grande fregio dell'Altare della Patria, ed è interrotto in alto a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato in cui è impresso il bollo a secco dello Stato, con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », in una cornicetta a perline.

Procedendo dall'alto in basso, il corpo del buono presenta le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione generale del debito pubblico - Buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1964 Legge 31 lugl. 1954, N. 612 e Decr. Minist. 11 dic. 1954 Titolo appartenente alla Serie (numero, seguito da una piccola « a » sottolineata, da una lineetta obliqua e dalla cifra 1964) del capitale nominale di lire (in lettere) rappresentante (quantità dei titoli) buoni unitari di lire cinquemila ciascuno - dal N. . . . . . al N. . . . . (numeri o numero di iscrizione del titolo) fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) iscritto nel Gran Libro del debito pubblico, con godimento dal 1° aprile 1955 ».

Seguono la firma del direttore generale (Di Cristina), il visto per la Corte dei conti (G. Consoli), la firma del capo divisione (A. Gennaro). In basso alla cornice, a sinistra, è indicata la data: « Roma, 1° aprile 1955 » e, a destra, il numero 302.000 di posizione. Fuori della cornice, in carattere capillare: « Istituto Poligrafico dello Stato Officina Carte-Valori - Roma ». Al centro del buono campeggia un sottofondino formato dalla cifra grande dell'anno di scadenza « 1964 ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del buono è costituito da una cornice sagomata, che racchiude un motivo ornamentale, il tutto ricavato con finissimo tratteggio trasversale.

Dentro la cornice sono stampati, dall'alto in basso, il valore del buono in cifre e le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5%-1964. Segue uno spazio riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta in alto dalla leggenda, in carattere chiaro ombreggiato: « Direzione Gen. del Debito Pubblico ». La cornice racchiude, a destra, lo stesso particolare in numismatica dell'Altare della Patria che appare nel corpo del titolo, interrotto nell'angolo in alto a destra da altra cornicetta rettangolare che comprende un fondino a tratteggio ondulato su cui sono stampati la scadenza ed il valore cedolare in cifra. Al di sotto di detto rettangolo, in apposito spazio circolare con fondino ondulato, è impresso un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

A sinistra, vi è uno spazio rettangolare racchiuso da una cornicetta a motivi che si ripetono, con fondino a tratteggio ondulato, in cui è visibile in trasparenza la filigrana. Negli angoli superiori, in quadratino a fondo chiaro, limitato da cornicetta lineare, è stampato il numero progressivo della cedola.

Nel corpo di ciascuna cedola sono impresse, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro novennali 5%-1964 Legge 31 lugl. 1954, n. 612, e D.M. 11 dic. 1954 ». Seguono le indicazioni della scadenza, dell'importo della cedola (in lettere), della serie e del numero o dei numeri di iscrizione del buono.

Come sottofondino, al centro della cedola, campeggia la cifra « 1964 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca al centro una composizione a forma di losanga con motivi ornamentali, ricavati con tratteggio trasversale, racchiudente, in uno spazio circolare in bianco, il numero d'ordine della cedola.

Sotto la losanga è stampata la leggenda « 5%-B.T.N. 1964-5% ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei buoni è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie, le firme del prospetto del buono, la serie e la numerazione delle cedole sono impresse in nero, tipograficamente.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1964 », che campeggia al centro del titolo e di ciascuna cedola, è stampata litograficamente in viola-malva.

Art. 8.

I modelli dei buoni al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1955
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 256. — GRIMALDI

(2554)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « XXXIII Fiera campionaria internazionale di Padova », e nel « IV Salone internazionale dell'imballaggio » a Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente fiera di Padova;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i marchi d'impresa, i modelli di utilità e i disegni ornamentali relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera campionaria internazionale di Padova » e nel « IV Salone internazionale dell'imballaggio » che avranno luogo a Padova dal 29 maggio al 13 giugno 1955 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 5 maggio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2553)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1955.

Nomina di un sindaco effettivo del « Credito Industriale Sardo », ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, sullo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto lo statuto dell'Istituto « Credito Industriale Sardo C.I.S. », con sede in Cagliari, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 31 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 maggio 1955, n. 103;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo per il predetto Istituto;

Decreta:

Il capo sezione dott. Enrico Cosci è nominato sindaco effettivo del « Credito Industriale Sardo », ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

Il predetto funzionario durerà in carica per un triennio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2544)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Approvazione del regolamento del concorso pronostici denominato « Totosport », connesso con lo svolgimento del Giro ciclistico d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate siano approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato « Totosport », connesso con lo svolgimento del Giro ciclistico d'Italia, esercitato dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, unitamente al regolamento allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1955
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 351. — BENNATI

Regolamento del concorso pronostici « Totosport » sul Giro ciclistico d'Italia

Art. 1.

Il concorso pronostici denominato « Totosport », connesso con lo svolgimento del Giro ciclistico d'Italia, è esercitato dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Esso è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del predetto decreto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, da quelle contenute nel presente regolamento speciale e da quelle — in quanto applicabili — del regolamento ufficiale dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con partite di calcio, approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 5 settembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 settembre 1951 e modificato con decreto Ministeriale del 10 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 24 settembre 1954.

Il presente regolamento Totosport sostituisce quello approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 15 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1953, n. 100.

La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 47,50 Il fondo premi è costituito dal 45 % dell'ammontare complessivo delle poste.

Art. 2.

I concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, colonna per colonna, l'esito di determinate tappe del Giro ciclistico d'Italia.

La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il concorso. La data di chiusura del concorso sarà fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione al giorno e all'ora di svolgimento delle gare. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 2,50. La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 3.

La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'Ente gestore, consistenti in fogli composti di tre parti (tagliandi-figlia, spoglio e matrice). Su ogni parte della scheda devono essere indicate la data della gior-

nata ufficiale di gara alla quale il concorso è connesso e le località di partenza e di arrivo della gara. Ogni scheda è utilizzabile solo per due o sei colonne.

Sulla prima parte (tagliando-figlia) sono indicati i nominativi di non meno di dieci e non più di venti corridori, scelti tra quelli iscritti alla corsa. Normalmente vengono prescelti quindici corridori, di cui tredici effettivi e due di riserva, ma in ogni caso il numero dei corridori prescelti non deve essere superiore alla terza parte del numero degli iscritti.

A fianco di ogni nominativo è lasciato, sulle tre parti della scheda, lo spazio destinato alla indicazione chiara e leggibile, a cura del concorrente, dei segni convenzionali e insostituibili, di cui appresso, senza correzioni o contraddizioni. Col segno di pronostico « 1 » si indica che il corridore corrispondente si classificherà tra i primi quindici corridori arrivati; col segno di pronostico « 2 » si indica che il corridore corrispondente si classificherà tra i secondi quindici arrivati, e cioè dal 16° al 30° posto; col segno di pronostico « X » si indica che il corridore corrispondente giungerà al traguardo dopo i primi trenta.

I nominativi dei corridori indicati come riserve vengono presi in considerazione, nell'ordine in cui sono disposti sulla scheda, nel caso che uno o più corridori indicati quali effettivi sulla scheda non abbia preso il via alla partenza della gara, o si sia ritirato prima di raggiungere il traguardo.

Art. 4.

Ai fini della graduatoria del concorso viene assunto quale esito definitivo e incontestabile il risultato della gara comunicato dalla Giuria sportiva a un notaio a tale scopo designato dall'Ente gestore. Il notaio redigerà verbale. Successivi mutamenti del risultato, annullamenti di classifica, penalizzazioni, retrocessioni, esclusioni dalla gara per arrivo dopo il tempo massimo, o altri provvedimenti decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, non saranno presi in considerazione.

Agli effetti della classifica del concorso, qualora la Giuria non fosse in grado di determinare una graduatoria d'arrivo tra più corridori giunti in gruppo o, in caso di tappe a cronometro, col medesimo tempo, la graduatoria tra i corridori stessi classificati ex-aequo sarà stabilita in base all'ordine che i suddetti corridori avevano nella classifica generale accertata al termine della tappa precedente. Qualora anche nella classifica generale detti corridori abbiano il medesimo ordine, la graduatoria dell'ordine di arrivo, relativa ai suddetti corridori classificati ex-aequo e valida ai fini dell'assegnazione all'uno o all'altro dei gruppi previsti dall'art. 3 del presente regolamento, sarà stabilita mediante sorteggio. Tale sorteggio sarà immediatamente effettuato con l'intervento del notaio alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

E' consentita la partecipazione al concorso anche con schede multiple da sistema, con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento ufficiale Totocalcio. E' in facoltà dell'Ente gestore distribuire schede multiple particolarmente destinate ai concorsi Totosport, ma è consentita la partecipazione anche con le schede multiple da sistema usualmente utilizzate per i concorsi pronostici Totocalcio. In entrambi i casi la serie dei nominativi dei corridori inclusi nel concorso è indicata su tali schede col numero d'ordine dell'elenco dei nominativi stabilito dall'Ente gestore per la gara nella quale le schede stesse sono usate, e pubblicato sul bollettino ufficiale.

Art. 6.

In ciascuna colonna si consegue un punto per ogni risultato esatto. Le somme dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle colonne vincenti ad una prima o ad una seconda categoria (normalmente punti 13 e punti 12) secondo le modalità previste dal regolamento ufficiale Totocalcio.

Art. 7.

Qualora il concorso si svolga in giorno differente dalla domenica, il termine per la presentazione degli eventuali reclami di cui all'art. 10 del regolamento ufficiale Totocalcio, viene stabilito di volta in volta dall'Ente gestore e non può essere inferiore a sei giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione degli elenchi delle matrici vincenti.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1955.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1964, nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 31 luglio 1954, n. 612;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 941, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292, del 21 successivo, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi, con scadenza 1° aprile 1964;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1964, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1964, emessi in forza dei suddetti provvedimenti, sono stampati su carta filigranata bianca con procedimento litografico nel prospetto e nel rovescio.

La filigrana è costituita da fasce orizzontali di losanghe a linee ondulate in chiaro, intercalate da losanghe angolari in scuro.

Art. 2.

Ciascun titolo si compone della matrice-ruolo, che, al momento del rilascio del certificato, viene distaccata lungo una lista di separazione su cui è stampata la leggenda « Repubblica Italiana », due volte ripetuta in carattere corsivo maiuscolo; del corpo del titolo; del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% 1964 e l'indicazione dei titoli al portatore che il certificato sostituisce; del foglio con diciotto tagliandi.

Art. 3.

Il prospetto della matrice-ruolo reca, dall'alto in basso, le leggende: « Matrice-ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1964 Legge 31 luglio 1954, n. 612 e Decr. Minist. 11 dicembre 1954 », nonchè quelle, seguite da spazi, riguardanti il numero di iscrizione del certificato, l'intestazione della rendita, il capitale nominale (in cifre e in lettere), la rendita semestrale, la Tesoreria pagatrice, le eventuali annotazioni circa le modalità di pagamento, la data ed il numero di posizione. Segue un casellario, limitato da una cornice rettangolare, comprendente dieci compartimenti, numerati da uno a dieci, per l'applicazione del bollo a calendario della tesoreria che effettua il pagamento delle rate semestrali di interesse. Nel compartimento n. 1 è stampato che la corrispondente rata di interesse al 1° ottobre 1955 è stata pagata anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Il rovescio della matrice ruolo, ha, in alto, una tabellina per le annotazioni relative al pagamento di premi, e, in basso, altro casellario con otto compartimenti numerati da undici a diciotto, per l'applicazione del bollo a calendario della tesoreria che effettua il pagamento delle rate semestrali di interesse.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici che si ripetono, interrotta agli angoli da quattro formelle rappresentanti « l'Arte di lavorare i metalli », « l'Arte del lavoro agrario », « l'Arte dél tessere » e « l'Arte del costruire ».

La cornice racchiude un fondino formato da motivi finissimi simmetrici ripetuti innumerevoli volte, interrotto in alto al centro da uno spazio circolare bianco su cui è impresso il bollo a secco dello Stato, con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Al di sotto di tale spazio circolare campeggia un sottofondino con la cifra annuale in carattere grande « 1964 ».

Entro la cornice, sul fondino ora indicato, sono stampate, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1964 Legge 31 luglio 1954, n. 612 e Decr. Minist. 11 dicembre 1954 - Certificato N. . . . . . - Interesse annuo L. . . . . . - Capitale nom. L. . . . - Interesse sem. L. . . . . . Certificato nominativo Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di lire . . . fruttante l'interesse annuo di lire . . . . . . con godimento dal . a favore di . . . . (veggansi annotazioni a tergo) - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo Roma, Il Direttore Generale - Visto per la Corte dei conti Il Capo Divisione Posizione N. (4ª Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende uno spazio riservato per le annotazioni, nonchè una apposita tabella per le annotazioni relative al pagamento di premi.

Art. 5.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi-1964, limitato da una cornice a motivi simmetrici ripetuti e su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, reca le seguenti diciture: « 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, ad un premio di dieci milioni, a quattro premi di cinque milioni ciascuno, a venti premi di un milione ciascuno, da sorteggiare il 20 gennaio di ogni anno 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di tesoreria provinciale su cui è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Il rovescio di detto foglio comprende una tabella particolare, nella quale vanno indicati, per serie e numeri di iscrizione, i buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 6.

Il foglio dei tagliandi è composto di diciotto tagliandi, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna, numerati dall'esterno verso l'interno, e dal basso verso l'alto, a cominciare dal numero due con scadenza 1° aprile 1956, fino al numero diciotto, con scadenza 1° aprile 1964. Il tagliando n. 1, di scadenza 1° ottobre 1955, non è stampato e reca diagonalmente la leggenda « Annullato », perchè la relativa rata di interesse è stata corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Il prospetto di ciascun tagliando, limitato da una cornicetta lineare rettangolare, comprendente un fondino a motivi simmetrici ripetuti innumerevoli volte, identico a quello del corpo del titolo, reca, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5% a premi scad. 1964 Tagliando di L. . per la semestralità al . . (vi è indicata la data di scadenza) relativo al certificato N. . Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra è stampato il numero progressivo del tagliando e, verticalmente, sul lato destro, è riportata la leggenda: « Legge 31 luglio 1954, n. 612 e Decr. Min. 11 dicembre 1954 ». In uno spazio circolare a fondo bianco, sulla destra del tagliando, è impresso un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ciascun tagliando campeggia un sottofondino con la cifra in carattere grande « 1964 ».

Sul rovescio di ciascun tagliando è stampata la dicitura: « 5% B.T.N. 1964 5% », nonchè una composizione a forma di losanga, con al centro il numero progressivo del tagliando.

Il tagliando n. 1 è annullato anche sul rovescio.

Art. 7.

I fondini del prospetto del titolo, le losanghe del rovescio ed i numeri in esse indicati sono stampati in colore rosso porpora chiaro; tutte le cornici e le leggende del prospetto e del rovescio in colore rosso porpora; la cifra annuale in grande « 1964 » sovrastampata sul fondino del certificato e dei tagliandi, in colore arancione.

Art. 8.

Il modello dei titoli nominativi considerati negli articoli che precedono, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1955
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 255. — GRIMALDI

(2555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Ortonovo (La Spezia).

Con decreto commissariale n. 370.24005.39/4.61276, in data 15 aprile 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Ortonovo (La Spezia), di una area edificatoria della superficie di mq. 260, sita in Ortonovo, indicata nel catasto comunale al mappale 414 (parte), foglio n. 6, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio.

(2375)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale in data 10 maggio 1955:

è revocato il decreto Ministeriale 8 marzo 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Giuva Francesco nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Foggia;

è revocato il decreto Ministeriale 13 gennaio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Vomero Omero nel comune di Fermo, distretto notarile di Ascoli Piceno, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Viggiano, distretto notarile di Potenza.

(2465)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Giacomo Caccia di Antonio, nato a Novara il 21 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-veterinario rilasciatogli dalla Università di Milano in data 6 febbraio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(2396)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, registro n. 7 Finanze, foglio n. 122, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal procuratore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sig. Garzola Fortunato avverso il provvedimento del 31 maggio 1951, con il quale il Ministro per le finanze gli ha conferito la nomina all'impiego di volontario nel ruolo del personale provinciale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari a decorrere dal 1° luglio 1949 agli effetti giuridici e non anche a quelli economici.

(2522)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Barcis

Con decreto Ministeriale 3 maggio 1955, n. 1165, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Barcis, approvato con decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, e prorogato con i decreti Ministeriali 26 giugno 1950 e 17 dicembre 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(2362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633 —	145,78
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,85	633,50	145,75
» Milano	624,89	633 —	145,79
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,87	633,06	145,78
» Roma	624,89	633,125	145,795
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,87	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 17 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,675
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,75
Id. 5 % 1936	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96.70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . . » 633,06
1 franco svizzero . . . . . . » 145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,56	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto in data 23 novembre 1954, n. 340.3/12436, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova;

Vista la nota del Prefetto di Genova, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Renzo Coppi, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Renzo Coppi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Genova il veterinario provinciale dott. Angelo Capociuchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2524)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto vacante di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Forlì

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto vacante di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Forlì della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200 corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con qualifica di capo ripartizione e vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla prefettura.

I predetti aspiranti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito i seguenti altri documenti:

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

8) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6), 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 10 maggio 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2525)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice delle prove di esame del concorso per la nomina del maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1955, registro n. 2, foglio n. 69, con il quale è stata costituita la Commissione delle prove di esame del concorso, per titoli ed esame, per la nomina a maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (sottotenente grado 11°, gruppo *A*);

Visto le lettere 12 e 16 febbraio 1955, con le quali gli accademici Mortari Virgilio e Garofalo Carlo Giorgio dichiarano di non poter assolvere l'incarico ad essi conferito;

Visto le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia con lettere in data 15 febbraio 1955, n. 1291 e 3 marzo 1955, n. 95975;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti accademici;

Decreta:

Gli accademici Mortari Virgilio e Garofalo Carlo Giorgio sono rispettivamente sostituiti nell'incarico di componenti della Commissione di cui in epigrafe dal maestro Gabriele Bianchi, titolare di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel Conservatorio musicale di Venezia e dal maestro Antonio D'Elia, direttore della Banda della Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1955
Registro n. 9 Interno, foglio n. 344. — OLIVA

(2552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Termini per la presentazione dei certificati delle idoneità ed abilitazioni conseguite nei concorsi indetti con decreti Ministeriali 27 aprile 1951, ai fini della valutazione nei concorsi successivamente indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 22 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 3 giugno 1953, con il quale furono banditi concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti medi di istruzione;

Veduto l'art. 2 della legge 26 febbraio 1955, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1955, riguardante la presentazione dei titoli conseguiti nei concorsi indetti con decreti Ministeriali 27 aprile 1951;

Decreta:

Ai candidati ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti medi di istruzione, banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, i quali abbiano ottenuto nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, idoneità o abilitazioni all'insegnamento, è consentito di presentare la relativa documentazione entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 390. — D'ELIA

(2527)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso a sette posti di aggiunto procuratore dello Stato di 2ª classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 4 marzo 1954, con il quale è stato bandito un concorso a sette posti di aggiunto procuratore dello Stato di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice e ritenuto regolare l'espletamento di detto concorso;

Visto l'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e gli articoli 3 e 8 della legge 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei:

1) Rosa Salvatore, media prove scritte 21 1/5, voto prova orale 7, somma 28 1/5;

2) Colloridi Silvio, media prove scritte 18 3/5, voto prova orale 7, somma 25 3/5.

I suddetti sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1955

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 57

(2526)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.